

LEGGI REGIONALE

"D.P.R 10 SETTEMBRE 1982, N. 915. SMALTIMENTO RIFIUTI. NORME INTEGRATIVE E DI PRIMA ATTUAZIONE".

Osservata dal Governo con comunicazione prot. n. 9417/21802 del 30.5.1985.

Riesaminata dalla Commissione nella seduta del 18.3.1986. Parere favorevole con modifiche ed integrazioni.

Relatore: Nicola ARMENISE

- Relazione;
- Comunicazione Commissario di Governo;
- Testo l.r. approvata dal Consiglio con a fronte emendamenti proposti.

Marzo, 1986.

LEGGE REGIONALE

"D.P.R. 10 SETTEMBRE 1982, N. 915. SMALTIMENTO RIFIUTI. NORME INTEGRATIVE E DI PRIMA ATTUAZIONE".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge oggi all'esame venne già approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 1985, l'ultima utile della passata legislatura. E' riproposta all'Assemblea poichè il testo originale è stato rinviato dal Governo con osservazioni che hanno reso necessarie alcune modifiche; l'occasione del riesame è anche stata utile per portare integrazioni ad alcune norme, delle quali nel frattempo è stata avvertita l'esigenza.

Come è stato già riferito al Consiglio in sede di prima approvazione, il d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, attuativo delle direttive C.E.E. 75/442, 76/403 e 78/319, costituisce il primo disegno normativo organico nell'ordinamento del nostro paese per quanto attiene la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, sia quelli che derivano da lavorazioni industriali e processi produttivi in genere, sia quelli derivanti da insediamenti civili e da servizi.

La legge regionale contiene le prime norme di attuazione ed integrative della normativa statale, demandate alla competenza regionale

dall'art. 6 lettera f) del suddetto d.p.r. 915; tali norme, di natura prevalentemente procedurali, stabiliscono modalità per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni, così come individuate dallo stesso d.p.r. 915 e dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616. La elaborazione della legge regionale risulta aderente ai principi informativi della normativa statale indicata e tiene conto degli indirizzi e criteri emanati dal competente Comitato interministeriale con deliberazione del 27 luglio 1984 (G.U. della Repubblica n. 253 del 13 settembre 1984, supplemento ordinario n. 52).

Ogni scelta di natura programmatica è rimessa dalla legge regionale ad un piano regionale i cui contenuti ed i cui obiettivi presuppongono una rilevazione puntuale dei rifiuti prodotti, per quantità, composizione merceologica e chimica, nonché uno studio del territorio finalizzato alla ottimizzazione dei servizi, alla individuazione delle zone idonee per l'installazione degli impianti di smaltimento ed alla indicazione dei metodi di trattamento ottimali che favoriscono anche il riciclaggio, il recupero di materie utilizzabili e la produzione di energia.

Scelta significativa operata dalla legge è la delega alle Province delle funzioni regionali concernenti l'approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento e l'autorizzazione all'esercizio degli stessi impianti e delle attività indicate all'art. 6, lettera d) del d.p.r. 915. In questo modo si intende sottolineare, esattamente circoscrivendolo, il ruolo esclusivo legislativo e programma-

torio del livello regionale, riconducendo le funzioni di amministrazione attiva al medesimo livello in capo al quale la norma statale colloca le funzioni di controllo; regime delle autorizzazioni e regime dei controlli così trovano, opportunamente, un unico riferimento istituzionale, in quanto finalizzati entrambi, l'uno in via preventiva, l'altro in via successiva, alla verifica del rispetto di condizioni e prescrizioni stabilite dalla legge.

Delle osservazioni formulate dal Governo si tralascia di riferire quando esse hanno reso necessarie mere correzioni materiali. Si ritiene invece di sottoporre all'attenzione del Consiglio le due osservazioni significative che hanno trovato attento esame in sede di Commissione.

La prima riguarda l'art. 2 del testo a suo tempo approvato, il quale stabiliva, con riferimento alla definizione di rifiuto contenuta nell'art. 2 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, che non costituiscono rifiuto gli scarti o sottoprodotti di lavorazione, cosiddette materie seconde, che trovino contestuale utilizzo in processi produttivi anche diversi da quelli che li hanno originati. Ha ritenuto il Governo che esorbitasse la potestà normativa regionale l'individuazione di una categoria di rifiuti, gli scarti e sottoprodotti di lavorazione, non compresa nella classificazione dettata dal legislatore statale. La norma è stata quindi modificata per un rigoroso e testuale rinvio all'art. 2 del d.p.r. 915/82.

La seconda osservazione attiene l'art. 7 del testo a suo tempo approvato, il quale comprendeva, fra le attività di smaltimento dei rifiuti soggette ad autorizzazione, l'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti urbani anche quando tale esercizio fosse direttamente effettuato dai Comuni o Consorzi di Comuni. Si è ritenuto che ciò contrasti con l'obbligo imposto ai Comuni, dal d.p.r. 915, di provvedere obbligatoriamente allo smaltimento dei rifiuti urbani. Il testo è stato quindi modificato eliminando il riferimento osservato.

Passo ora alla illustrazione delle singole norme.

Gli artt. 1 e 2 definiscono il campo di applicazione della normativa, con riferimento testuale all'art. 2 del d.p.r. 915/82.

L'art. 3 specifica i contenuti del piano regionale e ne definisce le procedure di elaborazione, approvazione e aggiornamento, prevedendo forme e tempi di consultazione degli enti locali. La norma opportunamente stabilisce che il piano debba raccordarsi con quello di risanamento delle acque, a suo tempo approvato dal Consiglio regionale, specie per quanto attiene la definizione degli ambiti ottimali, allo scopo di assicurare la gestione unitaria di tutti i servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti, depurazione dei liquami, fognatura ed acquedotto.

L'art. 4 definisce le modalità del rilevamento statistico dei rifiuti e degli impianti di smaltimento, che compete alla Regione ai sensi

dell'art. 6, lettera e), del d.p.r. 915. Tale rilevamento è finalizzato alle informazioni che la Regione è tenuta a fornire al competente Comitato interministeriale, ma costituisce anche necessario supporto per il corretto esercizio della funzione di programmazione.

L'art. 5 dispone la delega alle Province delle funzioni di cui ai successivi artt. 6-7-8, della quale ho già riferito in generale.

Gli artt. 6, 7, 8 e 9 disciplinano in dettaglio il regime della approvazione dei progetti e delle autorizzazioni, la presentazione delle domande, la documentazione che deve essere prodotta a corredo delle stesse, il contenuto dei provvedimenti, le garanzie finanziarie (particolarmente per quanto riguarda gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi) idonee a coprire i costi per la bonifica dei siti e delle installazioni, le cause di revoca. Per quanto concerne la documentazione che deve accompagnare le istanze, allo scopo di consentirne una valutazione tecnica adeguata, sono stati predisposti cinque elenchi, allegati alla legge, cui gli artt. 6 e 7 fanno rinvio. La documentazione, analiticamente dettagliata, consentirà una verifica accurata non solo del rispetto delle norme tecniche emanate dal competente Comitato interministeriale, ma anche una valutazione della idoneità tecnico-economica del richiedente, commisurata all'impegno quantitativo e qualitativo dell'attività che intende esercitare. Per la modifica ed integrazione degli elenchi allegati

alla legge, nei casi in cui esse si rendono necessarie o opportune, è previsto lo strumento agile della delibera di Giunta.

Le norme emanate dal competente Comitato interministeriale con la citata deliberazione 27 luglio 1984 tra l'altro impongono alle Regioni, per la individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento, la costituzione di appositi comitati di esperti dei quali facciano parte, in ogni caso, un medico igienista, un geologo, un chimico ed un ingegnere sanitario. A questo scopo l'art. 10 prevede le necessarie integrazioni del Comitato tecnico per le risorse idriche di cui all'art. 46 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, cui anche demanda la funzione consultiva in ordine ai provvedimenti di competenza regionale in materia di smaltimento di rifiuti.

L'art. 11 costituisce una specificazione delle verifiche alle quali debbono finalizzarsi i controlli demandati alla competenza delle Province dall'art. 7 del d.p.r. 915.

L'art. 12, premesse le attività di smaltimento che competono ai Comuni in forza della normativa statale, prevede l'aggiornamento alle norme stesse dei regolamenti comunali vigenti e prescrive che gli stessi siano sottoposti al parere del Comitato tecnico per le risorse idriche.

L'art. 13 prescrive a carico del produttore dei rifiuti l'obbligo dell'informazione all'autorità di controllo circa i tipi e le quantità dei rifiuti prodotti e, soprattutto l'obbligo di accertarsi che il sogget-

to cui li conferisce sia munito della prescritta autorizzazione. Tale secondo obbligo è disposto per consentire all'autorità di controllo di seguire il rifiuto in tutto il suo cammino fino allo smaltimento finale.

L'art. 14 disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo, nei casi previsti dal d.p.r. 915, attraverso un puntuale rinvio alla legge regionale n. 36 del 15 novembre 1977; prevede inoltre che le somme derivanti da tale esercizio siano incamerate dalle Province e destinate alle attività di controllo di competenza.

L'art. 15 detta norme transitorie fino all'approvazione del piano regionale, per le attività e gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore del d.p.r. 915 ovvero in esercizio ed autorizzati alla data di entrata in vigore della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984. Tali attività ed impianti debbono comunque adeguarsi alle prescrizioni emanate con la suddetta deliberazione entro il termine ultimo del 31 dicembre 1986.

L'art. 16 norme di rinvio.

Marzo, 1986.

Nicola Armenise

LEGGE REGIONALE

"D.P.R. 10 SETTEMBRE, N. 915. SMALTIMENTO RIFIUTI,
NORME INTEGRATIVE E DI PRIMA ATTUAZIONE".

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. La presente legge detta norme attuative ed integrative, ai sensi dell'art. 6 lett. f) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e nel quadro degli indirizzi emanati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto, per le procedure di controllo e di autorizzazione in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 2

(Limiti di applicabilità)

1. Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, costituisce rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. Non costituiscono rifiuto e non soggiacciono alla disciplina della presente legge gli scarti e i sottoprodotti di lavorazione rivenienti da processi produttivi o attività di servizi riassorbiti, tal quali o dopo la trasformazione necessaria per il recupero, nello stesso ciclo produttivo che li ha originati o in altre attività produttive svolte nello stesso insediamento; ugualmente non costituiscono rifiuto gli scarti o sottoprodotti commerciati o ceduti per l'utilizzo o per il riciclo, tal quali, in altra attività produttiva.

Art. 2

(Definizione e classificazione dei rifiuti)

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano ai rifiuti come definiti e classificati dall'art. 2 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915.

(Testo approvato dal Consiglio)

2. Le destinazioni di cui al comma precedente debbono trovare effettivo riscontro in atti di riciclo, di cessione o vendita, talchè non si determini giacenza degli scarti o sottoprodotti eccedente la quantità prodotta nell'arco di sei mesi.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano inoltre:

a)-ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

b)-ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

c)-alle carogne ed ai rifiuti agricoli, quali materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d)-agli esplosivi;

e)-alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione, e successive modifiche ed integrazioni;

f)-agli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e sulle acque disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche, dalla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, e dal piano regionale di risanamento delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 455 del 10 maggio 1983.

4. Ai fini dell'applicazione della presente legge non sono considerate trasporto le operazioni di movimentazione dei rifiuti all'interno degli insediamenti in cui

(Testo proposto dalla Commissione)

essi hanno origine o dove si effettua il loro trattamento, stoccaggio provvisorio o stoccaggio definitivo.

Q. M. art. Abbravi

Art. 3

(Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti)

1. La Regione provvede, con l'osservanza dei principi generali, delle prescrizioni e delle modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, alla elaborazione, predisposizione ed approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, nonché, al suo aggiornamento normalmente ogni tre anni.

2. Il piano deve prevedere:

- a)-i tipi e le quantità di rifiuti prodotti nel territorio regionale e la possibilità di estrazione dagli stessi di materie utilizzabili e di energia;
- b)-i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi e alle quantità;
- c)-le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;
- d)- la localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
- e)- le aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla demolizione;
- f)-l'organizzazione dei nuovi servizi di smaltimento comunali e consortili nonché l'adeguamento di quelli in atto;
- g)-le gradualità di attuazione del piano e di adeguamento delle situazioni esistenti agli obiettivi stabiliti;

h)-le iniziative della Regione dirette a limitare la formazione di rifiuti, a favorirne il riciclo e la utilizzazione, ad estrarne materie utilizzabili ed energia;

i)-la spesa necessaria per l'attuazione del piano e gli eventuali interventi finanziari a carico della Regione.

3. Il piano deve tenere conto delle necessarie interazioni con il Piano regionale di risanamento delle acque, particolarmente per quanto attiene la definizione degli ambiti ottimali, di modo che sia assicurata la gestione unitaria di tutti i servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti, di depurazione dei liquami urbani, di fognatura e di acquedotto.

V 4. La Giunta regionale provvede all'elaborazione del progetto di piano mediante proprie strutture e, ove occorra, avvalendosi di Enti, Istituti specializzati, ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

5. Il progetto di piano è inviato ai Comuni ed alle Province che esprimono il loro parere entro 60 giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

6. Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. La Giunta regionale provvede all'elaborazione del progetto di piano mediante proprie strutture e, ove occorra, avvalendosi di enti, istituti specializzati, esperti, nonché di aziende municipalizzate, ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

7. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 lettera b) del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 e dell'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, le indicazioni del piano regionale, di cui ai punti c), d), e) del precedente secondo comma costituiscono norma di variante dei piani urbanistici dei Comuni interessati. Le varianti

sono deliberate dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale; in caso di inadempienza la Regione provvede alla indicazione dei siti nei successivi sessanta giorni.

2.4.

Art. 4
(Rilevamento statistico)

1. Ai fini del rilevamento statistico di cui all'art. 6, lettera e), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la Regione si avvale della Provincia, dei Comuni e dei loro Consorzi.

2. La Giunta regionale, tenendo conto delle direttive del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, stabilisce i tempi e le modalità del rilevamento, nonché i dati e gli elementi che gli enti di cui al precedente comma sono tenuti a comunicare alla Regione.

3. Sulla base del rilevamento relativo a ciascun anno solare, la Giunta regionale approva una relazione sullo smaltimento dei rifiuti e la trasmette al Comitato interministeriale.

Art. 5
(Delega di funzioni)

1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui all'art. 6 lettere c), d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Province ~~debbono~~ uniformarsi alle norme di legge vigenti, alle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché agli atti di programmazione della Regione.

3. La Giunta regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, potrà impartire specifiche direttive vincolanti agli enti delegati. Tali direttive

saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate sono definitivi.

5. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale assume direttamente i singoli atti.

6. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 6

(Approvazione dei progetti)

1. Sono soggetti ad approvazione i progetti e gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione, ampliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti, nonché di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi.

2. Le domande per l'approvazione dei progetti debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale, corredate, in triplice copia, dei progetti stessi e della documentazione di cui agli allegati A o B della presente legge. Le domande e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune nel cui territorio è prevista l'ubicazione dell'impianto.

.. e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti.

.. corredate dei progetti stessi ..

3. Non può procedersi all'approvazione dei progetti:

- a)-se la documentazione esibita non è conforme a quella indicata negli allegati;
- b)-se l'impresa, società od ente richiedente non dimostra di possedere sulla base della documentazione di cui al comma precedente, la necessaria idoneità tecnico-economica;
- c)-se il titolare e/o legale rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori, anche se non soci, e/o i soci dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in Legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla Legge 23 dicembre 1982, n. 936.

4. Ai soggetti indicati al precedente comma, lett. c), sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dell'installazione degli impianti.

5. Il provvedimento di approvazione deve, tra l'altro, indicare:

- a)-la denominazione dell'ente o ragione sociale dell'impresa, del titolare e/o legale rappresentante, nonché la sede legale;
- b)-la potenzialità, le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dell'impianto;
- c)-la durata dei lavori di costruzione dell'impianto;

5. I progetti sono approvati previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale e dalle norme regionali di attuazione.

6. Il provvedimento ...

d)-le procedure dei controlli di cui agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e le modalità, i termini e le condizioni cui l'impresa deve attenersi,

6. Con il medesimo o successivo provvedimento può essere disposto l'esercizio provvisorio dell'impianto per il necessario avviamento e per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo.

Art. 7
(Autorizzazioni)

1. Sono soggetti ad autorizzare:

a)-l'esercizio, da parte di enti o imprese concessionari di Comuni e Consorzi di Comuni, delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane;

✓ b)-l'esercizio, da parte dei Comuni, Consorzi di Comuni, Aziende Municipalizzate, enti o imprese concessionari di comuni e consorzi di comuni, di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);

c)-l'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi;

d)-l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo di rifiuti speciali;

d)- le modalità, i termini e le condizioni cui l'ente o l'impresa deve attenersi.

7. Con il medesimo ...

8. Resta salva la normativa dettata dalla l.r. 16 maggio 1985, n. 27, concernente la materia delle opere e dei lavori pubblici o di pubblico interesse.

.. autorizzazione ...

b)- l'esercizio di impianti ...

.. stoccaggio provvisorio o definitivo ..

- e)-l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
- f)-l'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
- g)-l'esercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
- h)-l'esercizio di discariche controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

V

2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale, corredate dalla documentazione di cui agli allegati C, D, E, della presente legge, in triplice copia. Le domande stesse e la documentazione prescritta, debbono essere altresì inviate al Comune sul cui territorio si deve esercitare l'attività o deve aver inizio il trasporto.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale, nonché dalle norme regionali. Non può comunque procedersi al rilascio dell'autorizzazione nei casi indicati nei commi 3° e 4° del precedente art. 6.

4. Il provvedimento di autorizzazione deve tra l'altro indicare:

- a)-la denominazione dell'ente o la ragione sociale dell'impresa, nonché la sede legale;
- b)-il titolare e/o il legale rappresentante dell'ente o impresa, nonché il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili dell'esercizio degli impianti e delle attività di cui al presente articolo;

della presente legge.

... autorizzazione, oltre quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al precedente comma,...

- c)-i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;
- d)-la durata dell'autorizzazione medesima;
- e)-le procedure dei controlli di cui agli artt. 7 ed 11 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e le modalità, termini e condizioni cui l'ente o l'impresa deve attenersi.

5. Il provvedimento di autorizzazione può sempre essere modificato od integrato ovvero può esserne sospesa l'efficacia, anche a richiesta del soggetto autorizzato, per evitare danno a persone ed a beni, pubblici e privati, ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse.

Art. 8

(Decadenza dell'autorizzazione)

1. Il soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo è tenuto, sotto comminatoria di decadenza dell'autorizzazione medesima e dell'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 9:

- a)-a comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e/o presidente e/o soci e/o amministratori dell'impresa, società od ente e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà e/o gestione degli impianti e/o nell'esercizio delle attività di cui al precedente art. 7;
- b)-a comunicare tempestivamente se, nei confronti di uno dei soggetti indicati al comma terzo, lett. c), ed al comma quarto del precedente art. 6, sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure

e)- le modalità,

(Revoca ...

... è tenuto:

a)- a comunicare alla Provincia ...

... tempestivamente alla Provincia ..

di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi ivi citate;

c)-a comunicare periodicamente, ed anche ogni qual volta ne sia fatta richiesta, i dati inerenti la produzione dei rifiuti nonché, per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione ed a trasmettere ogni altra utile informazione e notizia;

d)-ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;

e)-a non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne preventivamente autorizzata.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato, previa contestazione dei motivi e fissazione di un termine per le contraddeduzioni, quando:

- il soggetto autorizzato non osservi le disposizioni di cui al precedente comma;

- sia venuto meno il requisito dell'idoneità tecnico-economica.

c)- a comunicare alla Provincia entro il primo bimestre di ciascun anno, ed anche ogni qual volta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati o smaltiti nell'anno solare precedente, nonché per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, la Provincia diffida il soggetto inadempiente stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.

3. L'autorizzazione è revocata:

- quando le irregolarità non vengono eliminate entro il termine di cui al precedente comma;

- in caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui al presente articolo;

- quando comunque si manifestino situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica e/o per l'ambiente;

- quando sia venuto meno il requisito dell'idoneità tecnico-economica o altro presupposto dell'autorizzazione.

(Testo approvato dal Consiglio)

(Testo riproposto dalla Commissione)

Art. 9

(Garanzie finanziarie)

1. I soggetti autorizzati ai sensi del precedente art. 6, lett. b), d), e), f), g), h), esclusi gli enti pubblici, sono tenuti, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, a prestare cauzione, nei modi e nelle forme di legge, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dall'autorizzazione, sia durante che dopo l'esercizio degli impianti.

2. L'ammontare della cauzione è stabilita con il provvedimento di autorizzazione, in misura che sia assicurata la copertura almeno dei costi necessari per la chiusura, in qualunque momento, degli impianti e delle installazioni, nonché per la bonifica e il recupero dell'area interessata e delle installazioni. Relativamente agli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, la misura della cauzione deve essere altresì idonea ad assicurare la copertura dei costi fissi connessi al proseguimento dell'esercizio dell'impianto e dei costi di trattamento finale o di stoccaggio definitivo. Relativamente alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, l'ammontare della cauzione è stabilito in misura che sia assicurata almeno la copertura dei costi relativi alla bonifica dei mezzi impiegati.

.. art. 7 ...

.. trenta ...

.. garanzie finanziarie idonee ad assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento, e per la bonifica delle aree interessate, delle installazioni, dei mezzi impiegati.

2. Relativamente ...

.. le garanzie finanziarie devono essere altresì idonee ...

.. dell'impianto per un tempo non inferiore a dieci anni ...

..debbono assicurare almeno ...

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità di presentazione delle garanzie e la specificazione degli obblighi che debbono essere garantiti e/o dei rischi che debbono essere coperti.

Art. 10
(Comitato tecnico)

1. Sulla individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento si esprime il Comitato di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24.

V
2. Per la funzione di cui al precedente comma il Comitato viene integrato da un medico igienista, un geologo, un chimico ed un ingegnere sanitario.

3. Gli esperti di cui al precedente comma 2° sono nominati con le procedure di cui al 4° comma dell'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, e durano in carica cinque anni.

4. Il Comitato tecnico di cui alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, è integrato dal Coordinatore del Settore demanio e patrimo e da quello delle risorse naturali della Regione. ecc.

1. Il Comitato tecnico per le risorse idriche di cui all'art. 46 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, ha funzione di consulenza tecnica della Giunta regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. Il parere del Comitato è obbligatorio sugli atti di individuazione delle aree idonee per l'ubicazione degli impianti di smaltimento.

3. Per la funzione

4. Gli esperti ...

(soppresso)

Art. 11
(Delega all'Assessore)

(soppresso)

13 bis

1. Le attribuzioni di competenza del Presidente della Giunta regionale, come stabilite nella presente legge, possono essere delegate al competente assessore.

2. La delega è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale e viene comunque meno con la cessazione della carica di Presidente o di assessore, ai sensi degli artt. 47 e 48 dello Statuto.

3. Il Presidente può sempre sostituirsi all'assessore delegato nell'emissione dei relativi provvedimenti.

Art. 12
(Controlli)

Art. 11

1. Le funzioni di controllo sullo smaltimento dei rifiuti competono alle Province ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2. Dette funzioni sono esercitate tramite ispezioni e prelievi di campioni all'interno degli stabilimenti, impianti o imprese, che producono, trasportano, trattano o effettuano lo stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti.

3. Il controllo è finalizzato alla verifica:

a) della osservanza delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni del Comi-

tato interministeriale, nonché dalle norme regionali di attuazione;

- b) del possesso delle autorizzazioni di cui all'art. 6 della presente legge e dell'osservanza degli obblighi imposti con le medesime;
- c) della conformità dei tipi e delle quantità di rifiuti trasportati, trattati, stoccati o smaltiti, ai tipi ed alle quantità stabilite nel provvedimento di autorizzazione;
- d) della regolare tenuta dei registri di carico e scarico, in quanto prescritti;
- e) della concordanza delle risultanze dei registri di carico e scarico relativi alle diverse fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
- f) della effettiva destinazione degli scarti e sottoprodotti di lavorazione di cui al precedente art. 2, commi 2° e 3°.

(soppresso)

4. Il controllo è altresì finalizzato alla rilevazione degli effetti che l'esercizio dell'impianto o dell'attività produce sull'ambiente, fisico o biologico, sulla salute della collettività e dei singoli, sulla pubblica igiene.

5. Salvi gli adempimenti di legge connessi all'accertamento di comportamenti sanzionati dagli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, le Province curano l'informazione alla Regione del risultato dei controlli eseguiti.

Art. 13

(Rifiuti urbani. Obblighi dei Comuni. Regolamenti comunali)

1. Competono obbligatoriamente ai Comuni le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento di rifiuti urbani. I Comuni esplicano le suddette attività direttamente, mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione a enti o imprese specializzate autorizzate ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lettera a) e b), della presente legge.

2. I Comuni, entro il 31 dicembre 1985, adottano appositi regolamenti ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ovvero adeguano i regolamenti vigenti alle norme dello stesso Decreto, a quelle emanate dal Comitato interministeriale e a quelle regionali di attuazione; i regolamenti sono sottoposti al parere del Comitato di cui al precedente art. 10.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si provvede in via sostitutiva ai sensi di legge.

4. I regolamenti debbono stabilire tra l'altro:

- a) i rifiuti speciali assimilati agli urbani, per quantità e qualità, nel rispetto dei criteri emanati dal Comitato interministeriale, che debbono essere conferiti obbligatoriamente al servizio pubblico;
- b) le norme per assicurare il corretto conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti al di fuori del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta.

Art. 12

.. entro sei mesi dall'approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 3 ...

a) i casi in cui i rifiuti speciali sono assimilati ...

.. e ..

Art. 14

(Obblighi del produttore dei rifiuti)

Art. 13

1. I produttori dei rifiuti sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro due mesi dall'inizio dell'anno, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno solare precedente.

2. I produttori di rifiuti speciali, unitamente alle comunicazioni di cui al comma precedente, debbono indicare i processi tecnologici o comunque le attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti prodotti, nonché, nel caso non provvedano direttamente allo smaltimento, i soggetti cui i rifiuti vengono conferiti.

3. Il produttore di rifiuti speciali deve accertarsi che i soggetti ai quali conferisce per lo smaltimento, siano autorizzati ai sensi del precedente art. 7.

4. Produttore dei rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento di rifiuti urbani è il Comune per il territorio di competenza.

Art. 15

(Potere sanzionatorio)

Art. 14

1. Le somme derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio sono incamerate dalle Amministrazioni Provinciali, secondo la competenza territoriale, con vincolo di destinazione alla copertura delle spese necessarie per l'espletamento dei controlli di cui all'art. 12 della presente legge.

Art. 16

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, le autorizzazioni di cui al precedente art. 7 sono rilasciate in via provvisoria.

2. Le attività e gli impianti già esercitati alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelli autorizzati e posti in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, debbono adeguarsi alle prescrizioni e caratteristiche stabilite dalle norme suddette entro il termine del 31 dicembre 1986, ovvero entro un minor termine stabilito dal piano regionale.

3. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono prorogate fino alla scadenza del termine indicato; i soggetti autorizzati sono tenuti, a pena di decadenza dell'autorizzazione, a riproporre istanza, nei modi e nelle forme stabiliti dal precedente art. 7, entro il 30 giugno 1986; nel caso gli impianti e le attività autorizzati siano finalizzati allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi l'istanza deve essere riproposta entro il 30 giugno 1985.

Art. 15

... non hanno comunque validità oltre il termine indicato;

dai precedenti artt. 6 e 7, entro il 30 ottobre 1986.

4. Ai fini dell'istruttoria delle istanze di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, le Amministrazioni provinciali possono richiedere l'acquisizione di certificazioni, studi, elaborati, pareri ritenuti volta per volta necessari, anche se non compresi negli allegati alla presente legge.

4. Alle modifiche ed integrazioni della documentazione di cui agli allegati della presente legge, verificate necessarie o opportune anche allo scopo di conformarsi a norme di legge o atti di indirizzo del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, provvede la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 17
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, e alle disposizioni del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

5. Alle ...

Art. 16

Allegato "A"

I progetti di cui all'art. 5, relativi agli impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento, nonchè di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

.. all'art. 6 ...

.. e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, ..

- 1.00.- Relazione generale.-
- 2.00 - Analisi di impatto ambientale.-
- 3.00 - Elaborati tecnici.-
- 4.00 - Certificazioni finanziarie.-
- 5.00 - Certificazioni integrative.-

=====

- 1.00 - Relazione generale e sua articolazione.
- 1.01 - Considerazioni di base del progetto.
- 1.02 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
- 1.03 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
- 1.04 - Indicazione dei produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi ed alle qualità.
- 1.05 - Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.
- 1.06 - Ricerche ed indagini effettuate per la scelta della area ove localizzare l'impianto.

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE.

- 1.07 - Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell'area interessata dall'impianto.
- 1.08 - Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi.
- 1.09 - Piano per la bonifica e il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell'impianto; progetto per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento.
- 1.10 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

2.00 - Analisi di impatto ambientale e sua articolazione.

- 2.01 - Situazione generale dell'ambiente interessato dallo impianto.
- 2.02 - Individuazione di possibili effetti negativi sullo ambiente fisico e biologico e sulla salute ed igiene pubblica.
- 2.03 - Misure da adottare per evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, per eliminare ogni possibilità di inquinamento, anche per quanto concerne l'inquinamento da rumore, le esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve, ratti e insetti.
- 2.04 - Esame di compatibilità tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia di ambiente, assetto urbano e di utilizzazione del suolo relativamente all'area interessata, con riferimento anche alla esigenza di evitare, ove possibile, l'attraversamento di centri abitati da parte di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

2.00 - ANALISI DI IMPATTO AMBIENTALE E SUA ARTICOLAZIONE.

2.05 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

3.00 - Elaborati tecnici.

3.00 - ELABORATI TECNICI.

3.01 - Schema quantitativo e dettagliato dell'impianto e suo dimensionamento.

.. quantificato ..

3.02 - Disegni dell'impianto in scala 1:50.

3.03 - Disegni esecutivi architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari in scala 1:50.

3.04 - Disegni in pianta e sezione dei particolari più significativi in scala adeguata.

3.05 - Schemi funzionali.

3.06 - Disegni di installazione dei macchinari.

3.07 - Schemi quantificati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento.

3.08 - Specifiche dettagliate del macchinario, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e di quanto altro occorra per la realizzazione dell'opera dello impianto.

3.09 - Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro accessori nonché degli strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori.

3.10 - Ogni altra utile informazione.

(Testo approvato dal Consiglio)

4.00 - Certificazioni finanziarie.

4.01 - Preventivo comprendente tutte le spese relative allo impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la progettazione costruttiva di dettaglio, per l'assistenza ai montaggi, per l'avviamento, per le prove e per il collaudo dell'impianto nonchè le spese per imprevisti e le spese generali.

4.02 - Indicazione dei mezzi di finanziamento.

4.03 - Piano di ammortamento.

4.04 - Ogni altra utile informazione o notizia.

=====

5.00 - Certificazioni integrative.

5.01 - Parere della Commissione edilizia comunale.

5.02 - Parere del competente ente qualora la localizzazione dell'impianto sia prevista all'interno di un agglomerato o zona industriale.

5.03 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente e/o adottato e/o previsto sulla quale siano riportati l'area interessata dall'impianto e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area medesima.

5.04 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/o se adottato e/o se previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area medesima.

5.05 - Copia autenticata del titolo di proprietà o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non xxxxxx infe-

(Testo riproposto dalla Commissione)

4.00 - CERTIFICAZIONI FINANZIARIE.

5.00 - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE.

5.02 - Parere sulla localizzazione dell'impianto espresso dal Comune sul cui territorio ricade.

5.03 ...

5.04 ...

5.05 ...

5.06 ...

riore a quella prevista per l'impianto medesimo.

- 5.06 - Copia dell'eventuale compromesso ovvero prova di aver attivato la procedura espropriativa in mancanza di quanto richiesto al precedente paragrafo.
- 5.07 - Parere del servizio di igiene pubblica delle unità sanitarie locale competente per territorio.
- 5.08 - Ogni altra certificazione idonea a dimostrare che l'impianto è progettato in conformità delle norme vigenti.

5.07 ...

5.08 ...

5.09 ...

5.10 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale, di data non anteriore ai tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa richiedente. La certificazione non è richiesta se il progetto è presentato da un ente pubblico.

5.11 - Certificato generale del casellario giudiziale penale nonchè dei carichi pendenti in Pretura ed in tribunale per il titolare e/o il legale rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori dell'impresa. La certificazione non è richiesta se il progetto è presentato da un ente pubblico.

Allegato "B"

I progetti di cui all'art. 5, della presente legge, relativi alle discariche controllate di rifiuti, come classificate al paragrafo 4.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

- 1.00 - Relazione generale.
- 2.00 - Analisi di impatto ambientale.
- 3.00 - Elaborati tecnici.
- 4.00 - Certificazioni finanziarie.
- 5.00 - certificazioni integrative.

=====

1.00 - Relazione generale e sua articolazione.

- 1.01 - Considerazioni di base del progetto.
- 1.02 - Indicazione dei progetti tecnologici e comunque delle attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
- 1.03 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
- 1.04 - Indicazione dei produttori di rifiuti in riferimento ai tipi ed alle quantità.
- 1.05 - Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni.

.. all'art. 6 ..

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE.

.. processi ...

- 1.06 - Ricerche ed indagini effettuate e criteri per la scelta dell'area ove localizzare l'impianto, con particolare riferimento a quelle geologiche tecniche ed idrogeologiche.
- 1.07 - Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell'area interessata dall'impianto, con particolare riferimento alle opere idrauliche ed idrogeologiche.
- 1.08 - Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti liquidi e gassosi.
- 1.09 - Piano per la bonifica e per il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell'impianto, progetto per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento.
- 1.10 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

2.00 - Analisi di impatto ambientale e sua articolazione.

2.00 - ANALISI DI IMPATTO AMBIENTALE E SUA ARTICOLAZIONE.

- 2.01 - Situazione generale dell'ambiente interessato dallo impianto.
- 2.02 - Individuazione di possibili effetti negativi sull'ambiente umano, fisico e biologico e sulla salute ed igiene pubblica.
- 2.03 - Misure da adottare per evitare, compensare o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, per eliminare ogni possibilità di inquinamento ed evitare esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve ratti o insetti.

- 2.04 - Esame della compatibilità tra il progetto proposto ed i piani e le norme in materia di ambiente e di utilizzazione del suolo relativamente all'area interessata, con riferimento anche alla esigenza di evitare, ove possibile, l'attraversamento di centri abitati da parte dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.
- 2.05 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

3.00 - Elaborati tecnici.

- 3.01 --Schema quantitativo e dettagliato dell'impianto e suo dimensionamento, anche relativamente allo smaltimento del percolato e del biogas.
- 3.02 - Planimetria: scala 1:25.000 con l'esatta localizzazione dell'area destinata a discarica.
- 3.03 --Disegni esecutivi architettonici e strutturali delle opere a servizio della discarica.
- 3.04 - Disegni in pianta e sezione delle impermeabilizzazioni in scala adeguata.
- 3.05 - Planimetria quotata dell'area interessata alla discarica, in scala 1:1.000.
- 3.06 - Planimetria contenente i caratteri dell'idrologia superficiale e dell'acclività dell'area interessata e di quelle circostanti in scala 1:2.000.
- 3.07 - Studio geologico ed idrogeologico di dettaglio dell'area interessata alla discarica e di quelle

3.00 - ELABORATI TECNICI.

.. quantificato ...

circostanti per un raggio di un chilometro, con specificazione dei parametri idrogeologici, chimici e batteriologici della falda acquifera.

- 3.08 - Schemi quantificati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento.
- 3.09 - Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro accessori nonché degli strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori.
- 3.10 - Sistema di monitorotaggio per il controllo dell'inquinamento delle acque e dell'aria.
- 3.11 - Opere di carattere geologico-tecnico, idrogeologico ed idraulico.
- 3.12 - Ogni altra utile informazione.

=====

4.00 - Certificazioni finanziarie.

- 4.01 - Preventivo comprendente tutte le spese relative all'impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la progettazione costruttiva di dettaglio, collaudo dell'impianto nonché le spese per imprevisti e le spese generali.
- 4.02 - Indicazione dei mezzi di finanziamento.
- 4.03 - Piano di ammortamento.
- 4.04 - Ogni altra utile informazione o notizia.

4.00 - CERTIFICAZIONI FINANZIARIE.

=====

5.00 - Certificazioni integrative.

- 5.01 - Parere della Commissione edilizia comunale.
- 5.02 - Parere del competente ente qualora la localizzazione dell'impianto sia prevista in un agglomerato o zona industriale.
- 5.03 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente e/o adottato e/o previsto sulla quale siano riportati l'area interessata dall'impianto e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area medesima.
- 5.04 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/o se adottato e/o se previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area medesima.
- 5.05 - Parere del servizio di igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
- 5.06 - Copia autentica del titolo di proprietà o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore

5.00 - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE.

... comunale, ove prescritto, e parere sulla localizzazione dell'impianto espresso dal Comune sul cui territorio ricade.

a quella prevista per l'impianto medesimo.

5.07 - Copia dell'eventuale compromesso ovvero prova di avere attivato la procedura espropriativa in mancanza di quanto richiesto al precedente paragrafo.

5.08 - Perizia giurata di un professionista iscritto all'Albo, dalla quale risulti:

a) che il sito prescelto è ubicato a distanza non inferiore a quella minima di sicurezza, in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche, che al fine di evitare ogni pericolo d'inquinamento, dai punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile e dall'alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti (per le discariche di prima categoria, di seconda categoria - tipo B e C, e di terza categoria);

b) che il sito prescelto è ubicato a distanza di sicurezza, a tutela della salute pubblica e della sicurezza del traffico, da sistemi viari di grande comunicazione e da centri abitati (per le discariche di prima categoria, di seconda categoria - Tipo B e C, e di terza categoria);

c) che il sito prescelto per l'ubicazione abbia una stabilità tale, o resa tale mediante le opere progettate, da evitare rischi di frane o cedimenti del fondo e delle pareti, nonchè di spostamenti e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque meteoriche, in quanto previste;

d) lo spessore, la permeabilità, la capacità di ritenzione e assorbimento degli strati del suolo fra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falda e che tali parametri, accertati attraverso

indagini di natura idraulica, geologica ed idrogeologica, siano tali da preservare le acque dall'inquinamento (per le discariche di prima categoria e di seconda categoria - Tipo B, per le quali non siano state previste opere di impermeabilizzazione e sistemi di drenaggio o captazione del percolato);

e) lo spessore e le caratteristiche del materiale impermeabilizzante, la distanza tra il fondo della discarica e il livello di massima escursione della falda idrica, la permeabilità e lo spessore dello strato di terreno su cui deve essere posato il manto impermeabilizzante; la permeabilità dello strato impermeabilizzante in condizioni di massimo carico idraulico dell'impianto (nei casi in cui è prescritta o comunque sia prevista l'impermeabilizzazione).

5.09 - Certificazione, rilasciata da laboratori universitari, relativa allo spessore ed alla resistenza dei materiali da impiegarsi per l'impermeabilizzazione.

5.10 - Ogni altra certificazione idonea a dimostrare che l'impianto è progettato in conformità delle norme vigenti.

5.11 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale, di data non anteriore ai tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa richiedente. La certificazione non è richiesta se il progetto è presentato da un ente pubblico.

5.12 - Certificato generale del casellario giudiziale penale nonchè dei carichi pendenti in Pretura ed in tribunale

(Testo approvato dal Consiglio)

La perizia giurata di cui al punto 5.08 può essere sostituita, qualora il progetto sia proposto all'approvazione da un ente pubblico, da una relazione del responsabile dello ufficio tecnico dell'ente stesso.

(Testo riproposto dalla Commissione)

per il titolare e/o il legale rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori dell'impresa. La certificazione non è richiesta se il progetto è presentato da un ente pubblico.

(Testo approvato dal Consiglio)

(Testo riproposto dalla Commissione)

Allegato "C"

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, 1° comma, lettere a) e c) della presente legge devono essere corredate dai documenti qui di seguito indicati.

- 1.00 - Relazione generale.
- 2.00 - Idoneità tecnico-economica - documentazione.
- 3.00 - Certificazioni integrative.

=====

1.00 - Relazione generale e sua articolazione.

- 1.01 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti, con indicazione dei produttori.
- 1.02 - Descrizione delle varie fasi relative alla raccolta, trasporto ed eventuale stoccaggio provvisorio dei rifiuti, con indicazione dell'impianto cui sono destinati per il finale smaltimento.
- 1.03 - Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno all'ambiente considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumità.
- 1.04 - Ogni utile informazione e notizia.

=====

.. all'art. 7 ...

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE.

2.00 - Idoneità tecnico-economica - documentazione.

- 2.01 - Titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, od ente e dei relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/o del responsabile o dei responsabili della gestione.
- 2.02 - Elenco del personale addetto o da adibire al servizio con indicazione delle qualifiche professionali.
- 2.03 - Elenco dell'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone, e relazione tecnica sullo stato d'uso.
- 2.04 - Elenco dei servizi simili od analoghi in gestione o gestiti con la indicazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti smaltiti.
- 2.05 - Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi di costi e ricavi.
- 2.06 - Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla vigente legislazione.
- 2.07 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

3.00 - Certificazioni integrative. (solo se il richiedente è un soggetto privato).

- 3.01 - Certificato d'iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

2.00 - IDONEITA' TECNICO-ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE.

3.00 - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE. (solo se il richiedente è un soggetto privato)

- 3.02 - Certificati non anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risulti la residenza, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici per il titolare e/o legale rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori dell'impresa, società od ente, che comunque qualificati, siano responsabili dell'esercizio delle attività.
- 3.03 - Atto costitutivo e statuto nonchè estratto del libro dei soci (solo per le società regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).
- 3.04 - Certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).
- 3.05 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti che l'impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;
- 3.06 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, in base ad atti depositati, l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa richiedente.
- 3.07 - Certificato generale del casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonchè certificato dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 3.02.

Allegato "D"

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, 1° comma, lettera e) della presente legge devono essere corredate dai documenti di seguito indicati.

- 1.00 - Relazione generale.
- 2.00 - Elaborati tecnici.
- 3.00 - Idoneità tecnico-economica - documentazione.
- 4.00 - certificazioni integrative.

=====

1.00 - Relazione generale e sua articolazione.

- 1.01 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attività che danno luogo alle tipologie di rifiuti da smaltire.
- 1.02 - Descrizione delle tipologie e delle quantità massime di rifiuti che possono essere smaltiti e indicazione dei produttori.
- 1.03 - Indicazione dei sistemi e mezzi tecnici presi in considerazione come possibili soluzioni e descrizione dei criteri di scelta dei mezzi stessi.
- 1.04 - Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni di raccolta e trasporto e indicazione dell'impianto di trattamento o finale smaltimento su cui sono destinati i rifiuti.

.. all'art. 7 ..

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE.

- 1.02 - Individuazione delle tipologie dei rifiuti. Per ciascun tipo debbono indicarsi le sostanze di cui allo allegato al d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, che vi sono contenute o lo contaminano, con riferimento puntuale ai gruppi e categorie indicati al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, e successive integrazioni e modificazioni. Per ciascun gruppo o categorie di sostanze debbono essere indicate le concentrazioni.

- 1.05 - Descrizione delle caratteristiche costruttive dei sistemi e mezzi tecnici prescelti.
- 1.06 - Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno all'ambiente, considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumità.
- 1.07 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

2.00 - Elaborati tecnici.

2.00 - ELABORATI TECNICI.

- 2.01 - Relazione tecnica sullo stato dei macchinari, attrezzature e sistemi di misure, regolazione e controllo.
- 2.02 - Elaborati tecnici dei mezzi dei quali è previsto l'utilizzo.
- 2.03 - Disegni in pianta e sezione dei particolari più significativi in scala adeguata.
- 2.04 - Schemi quantificati e dettagliati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo.
- 2.05 - Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi dei costi e ricavi.
- 2.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

3.00 - Idoneità tecnico-economica - documentazione.

- 3.01 - Titoli di studi e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa od ente e dei relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/o del responsabile o dei responsabili della gestione.
- 3.02 - Elenco del personale addetto o da adibire al servizio con indicazione delle qualifiche professionali.
- 3.03 - Elenco delle attrezzature, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone.
- 3.04 - Elenco dei servizi simili od analoghi in gestione o gestiti con l'indicazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti smaltiti.
- 3.05 - Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla vigente legislazione.
- 3.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

4.00 - Certificazioni integrative (solo se il richiedente è un soggetto privato).

- 4.01 - Certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
- 4.02 - Certificati non anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risultino la residenza, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici per il titolare

3.00 - IDONEITA' TECNICO-ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE.

4.00 - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE. (solo se il richiedente è un soggetto privato)

e/o legale rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori dell'impresa, società od ente, che, comunque qualificati, siano responsabili dello esercizio delle attività.

- 4.03 - Atto costitutivo e statuto nonchè estratto del libro dei soci (solo se le Società regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).
- 4.04 - Certificato d'iscrizione nell'apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).
- 4.05 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti che l'impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.
- 4.06 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base agli atti depositati, l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa richiedente.
- 4.07 - Certificato generale del casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonchè certificato dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 4.02.

Allegato "E"

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, 1° comma, lettere b), d), f), g), h) della presente legge devono essere corredate dai documenti di seguito indicati.

- 1.00 - Relazione generale.
- 2.00 - Elaborati tecnici.
- 3.00 - Idoneità tecnico-economica - documentazione.
- 4.00 - Certificazioni integrative.

=====

1.00 - Relazione generale e sua articolazione.

- 1.01 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attività che danno luogo alle tipologie di rifiuti.
- 1.02 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire.
- 1.03 - Indicazione dei produttori dei rifiuti in riferimento ai tipi e alle quantità.
- 1.04 - Modalità e cautele da osservarsi nella gestione ed esercizio dei macchinari ed attrezzature dell'impianto.
- 1.05 - Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, con indicazione dell'impianto per il finale smaltimento.

.. all'art. 7, ...

1.00 - RELAZIONE GENERALE E SUA ARTICOLAZIONE.

- 1.02 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire. Per i rifiuti tossici e nocivi debbono indicarsi, per ciascun tipo, le sostanze di cui allo allegato al d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, che vi sono contenute o lo contaminano, con riferimento puntuale ai gruppi e categorie indicati al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale e successive integrazioni e modificazioni; di tali sostanze debbono essere indicate anche le concentrazioni.

- 1.06 - Descrizione dei sistemi di controllo, di regolazione e di misura installati durante le fasi di trattamento e stoccaggio.
- 1.07 - Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno all'ambiente, considerato in tutte le sue componenti, ed alla pubblica incolumità.
- 1.08 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

2.00 - Elaborati tecnici.

- 2.01 - Verbale di collaudo dell'impianto, ovvero, per le discariche, certificato di regolare esecuzione della opera.
- 2.02 - Relazione tecnica sullo stato dei macchinari, attrezzature, impianti e sistemi di misure, regolazione e controllo.
- 2.03 - Piano di emergenza commisurato alla pericolosità dei rifiuti, (solo per gli impianti di trattamento, stoccaggio provvisorio e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi).
- 2.04 - Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi dei costi e ricavi.
- 2.05 - Gli elaborati tecnici previsti al paragrafo 3.00 degli allegati "A" o "B".
- 2.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

2.00 - ELABORATI TECNICI.

3.00 - Idoneità tecnico-economica - documentazione.

- 3.01 - Titoli di studi e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, od ente e dei relativi uffici tecnici se esistenti ed in particolare del direttore tecnico e/o del responsabile o dei responsabili della gestione.
- 3.02 - Elenco del personale addetto o da adibire all'esercizio e gestione dell'impianto con indicazione delle qualifiche professionali.
- 3.03 - Elenco dell'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone.
- 3.04 - Elenco dei servizi simili o analoghi in gestione o gestiti con l'indicazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti smaltiti.
- 3.05 - Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla vigente legislazione.
- 3.06 - Ogni altra utile informazione e notizia.

=====

4.00 - Certificazioni integrative (le certificazioni di cui ai punti 4.04 e seguenti devono essere prodotte solo se il richiedente è un soggetto privato).

- 4.01 - Concessione edilizia corredata dai disegni di progetto recante il competente visto di approvazione con gli estremi della concessione medesima.
- 4.02 - Certificato del competente ente attestante la loca-

3.00 - IDONEITA' TECNICO-ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE.

4.00 - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE (le certificazioni di cui ai punti

lizzazione dell'impianto o del deposito all'interno di un agglomerato o zona industriale ovvero al di fuori dell'agglomerato o zona industriale ma all'interno dell'area industriale.

- 4.03 - Copia autentica del titolo di proprietà o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella per la quale si chiede l'autorizzazione.
- 4.04 - Certificato d'iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
- 4.05 - Certificati non anteriori di tre mesi alla data della domanda dai quali risultino la residenza, il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici per il titolare e/o legale rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori dell'impresa, società o ente, nonchè per i dipendenti dell'impresa, società o ente, che, comunque qualificati, siano responsabili dell'esercizio degli impianti.
- 4.06 - Atto costitutivo e statuto nonchè estratto del libro dei soci (solo per le società regolarmente costituite, per i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione e lavoro).
- 4.07 - Certificato d'iscrizione nell'apposito registro prefettizio (solo per le cooperative di produzione e lavoro).
- 4.08 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti che l'impresa richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.

- 4.09 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base ad atti depositati, l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa richiedente.
- 4.10 - Certificato generale del casellario giudiziale civile e del casellario giudiziale penale nonchè certificato dei carichi pendenti in tribunale per i medesimi soggetti indicati al paragrafo 4.05.